



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 gennaio 2015 n.3

(Ratifica Decreto Delegato 22 ottobre 2014 n.165)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 22 ottobre 2014 n.165 – “Profili di Ruolo del Settore Pubblico Allargato” - promulgato:

Visto l'articolo 55, comma 3 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 7 ottobre 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.4 del 19 gennaio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 22 ottobre 2014 n.165 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

PROFILI DI RUOLO DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto delegato dà attuazione alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 nella parte in cui istituisce i Profili di Ruolo in raccordo con la riforma dei titoli di studio di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.161 e per le finalità previste dalla medesima Legge n. 188/2011.

Art. 2

(Profili di Ruolo)

1. I Profili di Ruolo (di seguito PDR) sono denominati, elencati e descritti nell'Allegato A al presente decreto delegato.

2. Non sono ricompresi nell'Allegato A al presente decreto delegato i PDR relativi al Corpo di Polizia Civile per i quali si rinvia alla disciplina speciale del Corpo. Per la Carriera Diplomatica si rimanda alla revisione della normativa speciale in materia prevista dall'art.1 comma 5 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011.

3. I posti con le relative qualifiche e mansionari di cui all'allegato A alla Legge 17 settembre 1993 n.106 e successive modifiche ed integrazioni, sono correlati ai PDR secondo la tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B al presente decreto delegato, ferme restando le disposizioni di

cui, ferme restando le disposizioni di cui alla Legge n.188/2011 ed in particolare ai suoi Titoli V, VI e VII ed articolo 71.

4. I posti previsti ad esaurimento nell'allegato A alla Legge n.106/1993 e successive modifiche ed integrazioni sono collegati ai PDR sulla base di criteri di omogeneità fra le prestazioni e le caratteristiche previste per il posto e il PDR.

5. I Profili di Ruolo definiscono il grado di istruzione, il livello di responsabilità e di autonomia, nonché le principali competenze idonee allo svolgimento delle mansioni.

6. La mancata previsione della qualifica di Pubblico Ufficiale nel PDR non esclude che il dipendente assuma tale qualifica ai sensi del Codice Penale.

7. La declinazione dei PDR di cui all'allegato A al presente decreto delegato può essere oggetto di verifica e modifica nell'ambito dei successivi Decreti e atti di perfezionamento della Riforma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della Legge 31 luglio 2009 n.105 e dall'articolo 61 della Legge n. 188/2011.

Art. 3

(Ordine gerarchico dei PDR e gerarchia fra il personale)

1. L'ordine gerarchico dei PDR è determinato dalle caratteristiche che li definisce, in relazione al livello di responsabilità, di autonomia ed al grado di istruzione.

2. La gerarchia fra i dipendenti è determinata dal PDR e nel PDR dall'anzianità di servizio, fatta salva l'anzianità specifica in un PDR qualora previsto da norme speciali. La data di assunzione convenzionale determina l'anzianità di servizio. A parità di tale data, l'ordine risultante dalle classificazioni ottenute nei concorsi e nelle selezioni di cui alla Legge 31 luglio 2009 n. 107, e in caso di ulteriore parità, l'età. Il dipendente incaricato delle funzioni in PDR diverso da quello di appartenenza, agli effetti gerarchici durante l'esercizio di dette funzioni ed ai soli fini delle medesime, è considerato appartenente al PDR corrispondente alle funzioni esercitate.

Art. 4

(Riconversione, esuberi e PDR ad esaurimento)

1. Nel caso di soppressione di PDR, il personale ivi inquadrato a tempo indeterminato è, a seconda dei casi e previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, inquadrato in altro PDR coerente con la professionalità posseduta, oppure è soggetto ad un percorso di riconversione e conseguente valutazione per il suo inquadramento a tempo indeterminato in un altro PDR, oppure permane nel PDR ad esaurimento. In ogni caso, devono essere privilegiati i percorsi di riconversione rispetto all'inquadramento in PDR ad esaurimento.

2. Il personale posto in PDR ad esaurimento è tenuto a svolgere i compiti affidati in coerenza con il grado di professionalità previsto dal PDR di inquadramento e ad effettuare eventuali ulteriori percorsi di riconversione attivati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, altresì, al personale che risulterà in esubero a seguito delle periodiche revisioni del fabbisogno; è fatta salva in via prioritaria la eventuale riassegnazione del dipendente sul PDR di appartenenza.

Art. 5

(PDR e titoli di studio)

1. Il PDR indica generalmente il grado di istruzione richiesto e l'eventuale ambito disciplinare. Ove non tassativamente indicato e qualora risulti necessario individuare uno specifico titolo di studio fra quelli rientranti nell'indirizzo stabilito dal PDR, questo viene determinato nel fabbisogno; allo stesso modo vengono determinate altre conoscenze, quali quelle informatiche e linguistiche.

2. L'indispensabilità del titolo di studio e/o di altre conoscenze, quali quelle informatiche e linguistiche, anch'esse ritenute indispensabili ai fini dell'attività da svolgere, qualora non già espressamente indicata dal PDR, viene determinata nell'ambito del Fabbisogno.
3. E' requisito indispensabile il titolo di studio richiesto per tutti i PDR sanitari, sanitari-ausiliari, socio-sanitari, di Educatore e di Insegnante dei Servizi Socio-educativi per la Prima Infanzia e delle Scuole di ogni Ordine e Grado, di Esperto in attività professionale e di Responsabile di Unità Operativa.
4. Qualora, a seguito di mutamento del percorso scolastico o formativo si determini la modifica di titolo di studio previsto da PDR, il titolo di studio precedentemente previsto dallo stesso PDR mantiene la propria validità, ai fini dell'accesso al profilo medesimo, secondo le equiparazioni stabilite in conformità alla Legge 5 ottobre 2011 n.161, al Decreto Delegato 5 maggio 2005 n.70 e alle specifiche normative di settore che disciplinano i titoli di studio.
5. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57 della Legge n.188/2011.

Art. 6

(Sostituzioni e incarichi temporanei in PDR diverso o superiore)

1. Il personale già dipendente può accedere a PDR diverso o superiore per sostituzioni o per incarichi temporanei fino all'espletamento delle procedure concorsuali, qualora ricorrano le condizioni ed i requisiti che verranno regolamentati nell'ambito della disciplina sugli inquadramenti e sulle assegnazioni da adottarsi in conformità agli articoli 10 e 64 della Legge n.188/2011.
2. Fino alla nuova disciplina, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.

Art. 7

(Rinvio)

1. Per quanto non contemplato dal presente decreto delegato, si rimanda alle norme contenute nella Legge n. 188/2011 e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Fino all'entrata in vigore del primo Fabbisogno del Settore Pubblico Allargato e delle norme relative agli inquadramenti e alle assegnazioni conseguenti, ai fini delle sostituzioni e degli incarichi necessari resta in vigore la dotazione organica di cui alla Legge 16 settembre 1993 n. 106 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 gennaio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

